

Aziende speciali. Le indicazioni del Notariato

Trasformazioni, bussola post-riforma

La materia della **trasformazione in società** delle “**aziende speciali**” e dei **consorzi tra Comuni** è affrontata in uno Studio (n. 120/2015) diffuso dal **Consiglio nazionale del Notariato**.

Si tratta di una tematica densa di questioni in quanto la normativa che disciplina la materia (l'articolo 115 del Testo unico degli enti locali) risente di una notevole “obsolescenza” dovuta alla circostanza che la sua formulazione è anteriore alla riforma del diritto societario.

Lo Studio del Notariato propone una rilettura della disposizione, che si rende necessaria alla luce delle novità introdotte nel codice civile dal decreto legislativo 6/2003, anche tenuto conto del fatto che a tale disciplina si fa ancora ricorso nell'ambito della riorganizzazione dei servizi pubblici cui gli enti locali sono stati obbligati dalle norme succedutesi negli ultimi anni.

Pertanto, una volta richiamata la natura giuridica degli enti coinvolti nell'operazione, lo Studio chiarisce come la trasformazione si connota come una vera e propria operazione di trasformazione, caratterizzata da quello stesso principio di continuità (tra l'ente trasformato e la società risultante dalla trasformazione) sancito dall'articolo 2498 del Codice civile; una trasformazione, tuttavia, cui non si rende applicabile l'articolo 2550-novies del Codice civile in tema di trasformazione “eterogenea”, per la quale è sancito che essa abbia effetto dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti (salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso) e che i creditori possono, nel termine di 60 giorni, fare opposizione.

Nello Studio del Notariato si esamina inoltre la portata delle semplificazioni relative alla previsione per la quale la delibera consigliare o del consorzio tengono luogo dell'atto di trasformazione in forma notarile: al riguardo, viene sottolineata la criticità derivante dalla mancanza, sul piano degli occorrenti controlli di legittimità, di un'operazione che va pur sempre riguardata in termini di modifica delle regole organizzative degli enti coinvolti.

Dopo essersi esclusa la vigenza della previsione che importerebbe l'obbligo di dismissione delle azioni entro due anni e precisato che l'esito della trasformazione può essere anche una Srl, si affrontano le questioni procedurali per poi approfondire la tempistica entro la quale deve svolgersi l'operazione, specie con riferimento al termine entro il quale deve pervenirsi alla definitiva determinazione dei valori patrimoniali imputati alla società risultante dalla trasformazione, nonché le conseguenze del loro mancato rispetto per gli amministratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani